

Famiglia, l'ex compagno va sostenuto anche se è finita la convivenza

Secondo la Cassazione esiste il dovere morale e sociale di assistenza materiale nei confronti dell'ex convivente more uxorio, anche dopo la cessazione del rapporto, in linea con la “valutazione corrente nella società”

di Debora Alberici 02/01/2025



Dalla Cassazione una decisione destinata a far discutere

Chi conserva un **legame di affetto** deve continuare a **sostenere**, economicamente e moralmente, l'ex compagno anche dopo la fine della **convivenza**. Ciò rispettando i requisiti di **spontaneità**, **adeguatezza**, **proporzionalità** in considerazione delle **risorse finanziarie** possedute. A

rilanciare l'importanza della **famiglia di fatto** è la **Corte di cassazione** che, con l'ordinanza 28 del 2 gennaio 2025, ha respinto il ricorso di un figlio che chiedeva al fratello di primo letto il rimborso delle spese sostenute dalla madre per il padre **indigente** e **malato**.

Assistenza materiale

Con una motivazione destinata a far discutere, gli **Ermellini** hanno affermato che il dovere morale e sociale di **assistenza materiale** nei confronti dell'ex convivente **more uxorio**, anche dopo la cessazione del rapporto, si pone in linea coerente e conforme “alla valutazione corrente nella società”, stante l'affermarsi di una concezione **pluralistica della famiglia**, ed è pertanto idoneo a configurarsi come **obbligazione naturale**, nella ricorrenza anche degli altri requisiti previsti dall'art. 2034 c.c. (**spontaneità, adeguatezza e proporzionalità**) e avuto riguardo alla **specificità del caso concreto**.

Rapporto affettivo

Nel caso concreto, la **Cassazione** afferma espressamente che la connotazione concreta dell'atteggiarsi del **rapporto affettivo** descritta nella sentenza impugnata risulta pienamente corrispondente al contesto valoriale di cui si è detto, poiché è espressione di un vincolo **solidaristico** derivante dalla pregressa **unione di fatto**, «formazione sociale» tutelata dall'art. 2 **Cost.**, e ciò in conformità anche “alla valutazione corrente nella società”, stante l'affermarsi, in misura progressivamente sempre più estesa, di una concezione pluralistica della famiglia. Tutto ciò risponde al crescente fenomeno sociale delle **coppie di fatto**. Per i **Supremi giudici**, infatti, queste unioni, quali formazioni sociali che presentano significative analogie con la **famiglia** formatasi nell'ambito di un legame matrimoniale e assumono rilievo ai sensi dell'art. 2 **Cost.**, sono caratterizzate da doveri di natura **morale** e **sociale** di ciascun convivente nei confronti dell'altro, doveri che si esprimono anche nei **rapporti patrimoniali**.

Ora la donna dovrà continuare a **prendersi cura** dell'ex dal quale ha avuto un figlio.

Riproduzione riservata